

Deliberazione n. 6 del 27 aprile 2015

Oggetto: Proposta di legge regionale in materia di “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in attuazione dell’articolo 8 dello statuto del Piemonte e dell’articolo 1, commi 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione, da parte del Sindaco, della relazione e della proposta di Legge regionale *“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto del Piemonte e dell'articolo 1, commi 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014”*, condividendone le motivazioni delle stesse;

Preso atto che:

- lo Statuto della Regione Piemonte - Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 - dispone all’art. 75 che i Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere l’iniziativa legislativa, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni e che le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente;
- l’art. 6 della Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo” dispone che la proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sottoscritta da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi e che i Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta di legge regionale qui illustrata;

Dato atto che la medesima è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 27.03.2015;

Udito l’intervento della Consiglieria Gallo, che chiede venga inserita a verbale quanto segue:

“In merito all’odg del consiglio comunale relativo alla proposta di Legge regionale inerente: “Interventi a favore di territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia del Verbano Cusio Ossola in attuazione dell’articolo 8 dello statuto del Piemonte e dell’art. 1 commi 3, 52, 85 e 56 della Legge 56 del 7 aprile 2.014” , si prende atto che il nuovo testo prevede un maggior coinvolgimento di comuni rispetto al precedente.

Molte materie, però, le rimanda a successivi regolamenti su cui occorrerebbe un maggior coinvolgimento dei comuni in generale e, in particolare, di quelli maggiormente interessati alle singole materie.

Rispetto alla precedente approvazione in consiglio comunale, non è stata presa in considerazione la nostra proposta di “voto qualificato” quale strumento di tutela e garanzia delle singole zone: Verbano, Cusio Ossola onde evitare prevaricazioni.

Ciò premesso, chiediamo che vi sia, possibilmente formalmente, la volontà da parte dell'Ente Provincia che, nella stesura dei regolamenti, vi sia un coinvolgimento di tutti i comuni e di quelli maggiormente coinvolti alle materie. In particolare chiediamo sia previsto un impegno che, nelle materie che interessano maggiormente i singoli comuni, con particolare riferimento ai canoni idrici, vi sia un adeguato coinvolgimento.

In generale, oltre a un coinvolgimento, sia previsto che, ai comuni che sopportano l'impatto di determinate infrastrutture, debba essere riconosciuto l'onere sopportato in termini economici da stabilire con il loro coinvolgimento.

Riteniamo, infine, che una delle caratteristiche della specificità, richiamata al comma 4° e 5° della Relazione sia, più esplicitamente, la tripolarità, ovvero la composizione di tre aree del territorio provinciale da cui deriva il nome Verbano, Cusio, Ossola.

Anche per tale motivo, riproponiamo che sia previsto il voto qualificato nello statuto della Provincia e che la provincia stessa abbia delle articolazioni di funzioni e uffici nelle tre aree, particolarmente in Ossola ove questa forma di decentramento era stata realizzata con uffici.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, in quanto mero atto d'indirizzo non necessita di alcun parere di regolarità, né tecnica, né contabile;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di legge regionale “*Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto del Piemonte e dell'articolo 1, commi 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014*”, di cui al testo allegato;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, incaricata di provvedere alla presentazione della proposta di legge alla Regione Piemonte;
4. Di rendere con successiva distinta votazione di pari esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Proposta di Legge regionale “ INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E
CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA
AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLO STATUTO
DEL PIEMONTE E DELL’ARTICOLO 1, COMMI 3, 52, 85 E 86 LEGGE 56 DEL 7
APRILE 2014”**

**presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 della Legge Regionale Statutaria del
Piemonte n° 1 del 4 marzo 2005 e dell'articolo 6, Legge Regionale del Piemonte 16 gennaio
1973 n° 4 e s.m.i dai Consigli Comunali dei Comuni di.....**

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

la presente legge si propone di dare adempimento nel territorio della Regione Piemonte ai disposti di due provvedimenti legislativi che riconoscono particolari condizioni di autonomia al territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola in quanto territorio interamente montano e confinante per larga parte con uno Paese estero e non facente parte dell'Unione Europea.

Il fondamento giuridico di tale legge risiede nell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte ("La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. (...)La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane") e nell'articolo 1, commi 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni") che introduce per le province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola in quanto territori interamente montani e confinanti con Paesi esteri "particolari forme di autonomia" da conferirsi mediante legge regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

Si rende pertanto necessaria ed indispensabile una legge di recepimento regionale di tali normative, che assicurino ad un territorio decentrato e fortemente condizionato dalle caratteristiche di peculiarità e di specificità quale quello del Verbano Cusio Ossola di poter articolare la propria condizione di autonomia e di autogoverno in maniera tale da assicurare in tale zona il raggiungimento dei diritti di cittadinanza e la salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni inficiati dagli "handicap strutturali permanenti" (cit. art. 174 del Trattato di Lisbona cd "Trattato Costituzionale dell'Unione Europea) ivi esistenti in funzione della condizione di montanità assoluta del territorio provinciale.

Risulta, peraltro, essere interesse complessivo della Regione Piemonte assicurare, mediante tale provvedimento, al VCO la propria condizione di autonomia al fine di evitare che si creino sul territorio regionale sacche intere di condizioni di arretratezza e diminuzione del prodotto interno lordo e delle opportunità, tali da ripercuotersi complessivamente sulla coesione sociale e territoriale dell'intera Regione.

La particolarità della condizione del Verbano Cusio Ossola, peraltro, è data non solo dalla sua struttura geo-morfologica richiamata, che impatta direttamente sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture, ma anche dal fatto che essa risulta inserita dal punto di vista geografico e socio-economico all'interno dello "spazio vitale" della Confederazione Elvetica, al punto tale che la maggiore dotazione in termini di occupazione è assicurata dal fenomeno del cosiddetto "frontalierato" di cittadini italiani che quotidianamente si recano nei confinanti Cantoni Ticino e Vallese e che le stesse infrastrutture del VCO vengono utilizzate dai cittadini svizzeri per spostarsi da un Cantone all'altro.

Tale circostanza implica l'esigenza di particolari condizioni di governo e di risposte istituzionali, che risiedono all'interno di tale provvedimento, finalizzato a mettere in condizione la Provincia del Verbano Cusio Ossola (il cui territorio risulta essere il principale produttore di energia idroelettrica del Piemonte risiedendo in esso circa un terzo dell'intera potenza nominale regionale di concessione pari per il VCO a 163 concessioni per un potenziale nominale di 394.757 kW) di poter gestire ed erogare servizi in funzione dell'abbattimento delle condizioni di oggettiva ed indiscutibile specificità e sperequazione esistenti in questo territorio piemontese.

Al tal fine, pertanto, la legge si compone di sei titoli:

- il Titolo I articola i principi generali del provvedimento legislativo
- il Titolo II introduce norme di semplificazione e di coesione a favore delle zone montane
- il Titolo III specifica particolari azioni per le politiche territoriali
- il Titolo IV riconosce la peculiarità nella erogazione e gestione dei servizi nell'area montana del Verbano Cusio Ossola

- **il Titolo V articola le modalità con le quali si assicura l'autogoverno della Provincia del Verbano Cusio Ossola e degli enti locali in esso esistenti (con particolare riguardo alle funzioni proprie, al demanio idrico, all'energia e alla cooperazione transfrontaliera)**
- **il Titolo VI stabilisce le norme transitorie e finali**

INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DEL PIEMONTE E DELL'ARTICOLO 1, COMMI 3, 52, 85 E 86 LEGGE 56 DEL 7 APRILE 2014

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità.

Con la presente legge la Regione Piemonte dà attuazione ai contenuti di cui all'articolo 1, comma 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014 e all'articolo 8 del proprio Statuto riconoscendo all'area vasta del Verbano Cusio Ossola il carattere di territorio interamente montano e confinante con Paese straniero che presenta gravi e permanenti svantaggi derivanti dagli handicap strutturali permanenti dovuti alla propria caratteristica territoriale specifica. In funzione di ciò, la presente legge riconosce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le condizioni di forme particolari di autonomia ad essa spettanti, e dispone l'attribuzione di le funzioni e le risorse necessarie all'esercizio dell'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria ivi connesse, stabilendo al contempo una serie di misure peculiari per l'erogazione dei servizi pubblici connessi ai diritti fondamentali di cittadinanza all'interno di tale area.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge per comuni montani s'intendono tutti i comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. Ai fini della presente legge le funzioni di governo di area vasta che richiedono un esercizio unitario, con particolare riguardo a quanto previsto negli articoli 13, comma 2, e 14, si intendono riferite ai comuni compresi nella Provincia del Verbano Cusio Osola alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II - Norme di semplificazione e coesione a favore delle zone montane

Art. 3 – Sportello unico per le attività produttive di competenza solo comunale.

1. Nei comuni montani di cui al comma 1 del precedente articolo, la procedura di sportello unico per le attività produttive, finalizzata alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'ampliamento e al trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività ricettive, è attribuita alla esclusiva competenza comunale qualora gli interventi non contrastino con la pianificazione territoriale di livello superiore.
2. In ogni caso con la procedura comunale di sportello unico per le attività produttive possono realizzarsi, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ampliamenti interrati delle strutture ricettive.
2. Spetta alle Unioni Montane dei Comuni del Verbano Cusio Ossola l'esercizio della procedura amministrativa connessa con i contenuti del presente articolo.

Art. 4 - Albi pubblici locali delle imprese montane.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, le unioni montane e la Provincia del Verbano Cusio Ossola creano mediante procedure di evidenza pubblica appositi albi locali, soggetti a revisione periodica, per agevolare l'individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nei comuni montani di cui all'articolo 1.
2. Negli albi possono iscriversi le imprese aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nel comune montano e nei comuni con esso confinanti e possono essere previste forme agevolate di accredito, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", per le "microimprese", le "piccole imprese" e le "medie imprese", individuate secondo le definizioni recate nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Art. 5 - Classificazione dell'albergo diffuso e delle strutture di ospitalità diffusa.

Al fine di salvaguardare e qualificare la ricettività offerta nei comuni montani del Verbano Cusio Ossola dagli alberghi diffusi e dalle strutture ricettive di ospitalità, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a differenziare la declinazione di servizi e dotazioni in rapporto alla specificità della ricettività offerta e dei rispettivi territori.

TITOLO III - Territorio

Art. 6 - Opere pubbliche o di pubblica utilità in fondi incolti o abbandonati.

1. Al fine di attuare il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei comuni montani, è consentita la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione ovvero all'ampliamento di un'azienda agricola o forestale che, per effetto del progetto, raggiunga estensione pari o superiore alle metrature ottimali individuate dalla Giunta regionale con apposita delibera.
2. Il progetto è sottoposto all'unione montana e, in caso di interesse di più unioni confinanti, a ciascuna di esse per le approvazioni relative da assumere in sede di congiunta conferenza di servizi.
3. Nel caso di progetti concorrenti saranno preferiti i progetti promossi o attuati da consorzi, associazioni o cooperative.
4. L'approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti e/o abbandonati vincola l'area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione dell'uso del suolo per la durata massima di 20 anni. In tal caso, l'unione montana territorialmente competente svolge le funzioni di autorità espropriante.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Art. 7 - Sostegno delle attività forestali.

1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei Comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale ed idraulica nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio forestale regionale.
2. Nel caso in cui, all'interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un'ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha facoltà di chiederne all'Unione Montana la gestione provvisoria.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, l'Unione Montana, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio del comune territorialmente competente e sui siti istituzionali dell'Unione e del Comune della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
4. Trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione all'Unione Montana da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.
5. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 viene rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.
6. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi andranno eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". L'incameramento della citata indennità esclude ogni

ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla potrà pretendere per i miglioramenti fondiari apportati.

Art. 8 - Premialità montana.

1. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati da parte della Regione Piemonte possono essere previsti indici premiali per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani del Verbano Cusio Ossola.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le competenti commissioni consiliari, stabilisce criteri e modalità per la individuazione ed applicazione degli indici premiali di cui al comma 1.

Art. 9 - Qualificazione energetica degli edifici.

1. I termini previsti dalle leggi regionali vigenti per i procedimenti amministrativi riguardanti edifici da costruire o ristrutturare e che determinano l'inserimento di tali edifici in classe A o B di prestazione energetica, sono ridotti della metà per gli interventi nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 1.
 2. In alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", tutti gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività.
 3. Nell'ambito di detti interventi non integrano volumi urbanistici, tali da comportare utilizzo di indice edificatorio, i locali destinati alla installazione degli impianti necessari purché questi ultimi occupino almeno la metà della superficie del locale interessato
- .

TITOLO IV– Servizi

Art. 9- Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana.

1. Per l'intero territorio del Verbano Cusio Ossola, la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d'età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria.
2. Tale parametrazione va in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani del VCO.
3. I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le competenti commissioni consiliari.

Art 10- Sanità

1. In ragione della complessità legata alla conformazione territoriale del VCO e la estrema dispersione dei centri abitati sul territorio montano dell'area vasta del VCO, al fine di salvaguardare il diritto alla salute pubblica, la Regione Piemonte predispone entro il 31.12.2015 uno specifico piano per i servizi sanitari destinato all'area del Verbano Cusio Ossola, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi.
2. A tal fine le quote di finanziamento pro-capite dell'azienda sanitaria locale operante nel territorio del VCO è incrementata del 25%, secondo criteri che tengono conto della dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio.
3. In riconoscimento della Specificità Montana del Vco, e ai principi di autonomia amministrativa, ogni decisione assunta dal livello regionale di modificazione dell'organizzazione del servizio sanitario sul territorio provinciale deve essere concertata con l'Assemblea dei Sindaci del Vco istituita ai sensi del comma 54, articolo 1 della legge 56 del 7 aprile 2014 che dovrà dare esprimere un parere rispetto alle decisioni adottate entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dei provvedimenti amministrativi regionali. La Giunta Regionale è tenuta a motivare ogni decisione che si discosti dal deliberato dell'Assemblea dei Sindaci del VCO.

TITOLO V - Autogoverno della Provincia di Verbano Cusio Ossola e degli enti locali dell'area vasta del VCO

Art. 11 – Conferimento di funzioni alla Provincia del Verbano Cusio Ossola

1. L'autogoverno della comunità provinciale del Verbano Cusio Ossola si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconoscendo ad essa le particolari forme di autonomia previste dalla legge 56/2014 nei suoi confronti, la Regione Piemonte conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni amministrative in materia di:

- *) politiche transfrontaliere,
 - *) minoranze linguistiche
 - *) risorse idriche ed energetiche
 - *) viabilità e trasporti
 - *) caccia e pesca
 - *) sostegno e promozione delle attività economiche,
 - *) agricoltura
 - *) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, gli accompagnatori alpini, i maestri e le scuole di sci
 - *) usi civici
 - *) porti lacuali
 - *) miniere, acque minerali e termali e torbiere
 - *) trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune
 - *) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria
 - *) formazione professionale
 - *) apicoltura e parchi
 - *) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
 - *) assistenza sociale e scolastica
- nonché in altri settori che potranno essere previsti successivamente dalla legislazione regionale con atti specifici.

3. La Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dispone l'adozione di tutti gli atti conseguenti al trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola delle dotazioni amministrative, patrimoniali, umane e strumentali inerenti l'esercizio delle materie di cui al comma 2.

4. Dalla medesima data sono accreditate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le disponibilità finanziarie relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

5. Alle Unioni Montane costituite nel territorio del Verbano Cusio Ossola spettano, in forma singola o associata, le funzioni fondamentali ad esse attribuite dai Comuni ai sensi della legge 135 del 2002, nonché le seguenti competenze di prossimità:

- a) sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale;
- b) economia forestale;
- c) energie rinnovabili;
- d) opere di manutenzione ambientale;

- e) difesa dalle valanghe;
- f) artigianato e produzioni tipiche;
- g) mantenimento dei servizi essenziali;

6. Lo Statuto della provincia del VCO può prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee coincidenti con le Unioni Montane in essa costituite per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Provincia del Verbano Cusio Ossola e le Unioni Montane di tale territorio esercitano, per conto dei Comuni e sulla scorta delle proprie competenze, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

8. Nell'area vasta del territorio montano del Verbano Cusio Ossola spettano alla Provincia le funzioni comunali in materia di servizi sociali e socio-assistenziali, di consorzio di bacino di cui all'art. 11 della L.R. 24.12.2002 n. 24, di autorità di regolazione in materia di servizi pubblici locali. A decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali dell'Ossola, del Verbano e del Cusio nonché il Coub VCO e i relativi organici con i rispettivi cespiti vengono inquadrati nella competenza dell'Amministrazione Provinciale del VCO.

Art. 12 - Strumenti specifici di esercizio dell'autogoverno del Verbano Cusio Ossola

1. Per favorire l'esercizio del proprio autogoverno, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, le Unioni Montane ivi insistenti e i Comuni del territorio interessato promuovono con la Regione Piemonte appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono finalizzati a decentrare in Provincia del VCO attività e servizi d'interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse pubblico, anche con l'eventuale partecipazione, oltre che della Regione Piemonte e della Provincia del VCO, della Regione Lombardia o delle confinanti repubbliche democratiche dei Cantoni Vallese e Ticino facenti parte della Confederazione Elvetica.
3. Le intese interistituzionali di cui al comma 1 individuano e coordinano, anche attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
4. Alla scopo di valorizzare la cooperazione con le realtà territoriali contermini la Provincia del Verbano Cusio Ossola, realizza specifiche azioni e iniziative nel contesto dell'arco alpino, soprattutto nell'ottica del processo di integrazione europea.

Art. 13 – Modalità attuative del conferimento.

1. Nelle materie di cui all'articolo 13, comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che permangono in capo alla Regione, in quanto attinenti agli obiettivi della programmazione regionale, al rispetto della normativa statale e dei vincoli derivanti dall'ordinamento della Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. La Giunta regionale invia il provvedimento di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere.
3. In caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di poteri sostitutivi della Regione.

Art. 14 Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico

La Regione trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il demanio idrico del territorio dell'area vasta del Verbano Cusio Ossola, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti

I beni trasferiti alla Provincia del VCO per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni regionali e la provincia interessata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In relazione al trasferimento alla Provincia del VCO del demanio idrico, la Provincia stessa esercita tutte le funzioni inerenti alla titolarità di tale demanio, ed in particolare quelle relative alla riscossione e all'impiego dei canoni idrici di concessione di cui al Regio Decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1993 per il territorio di competenza e quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, salvo quanto disposto dalle normative statali in materia.

I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessioni di grandi, medie e piccole derivazioni a scopo idroelettrico spettano alla Provincia del VCO nel rispetto della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

Art.15 . Disposizioni in materia di servizio elettrico locale

1. Fermo restando quanto disposto dalle normative comunitarie e nazionali, nel territorio del Verbano Cusio Ossola gli enti locali, anche mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, hanno facoltà:
 - a) Di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione di energia elettrica;
 - b) Di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui al presente articolo , l'Enel S.p.A nonché le società, i consorzi e le imprese aventi sede fuori dal territorio provinciale.
2. Gli enti locali e le società di cui al presente articolo hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, distribuzione nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni montane di comuni e altre forme associate previste dall'ordinamento degli enti locali, nonché le loro imprese, Per società degli enti locali e per società di cui al presente articolo ai fini della presente legge si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali di cui al comma 2 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.
4. Nel caso in cui l'ente locale di cui al presente articolo eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile e amministrativa.

Art. 16 Disposizioni in materia di produzione e distribuzione di energia

- Sono trasferite alla Provincia del VCO le funzioni regionali amministrative in materia di energia esercitate in materia di attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia
- Sono trasferite alla Provincia del VCO le funzioni regionali amministrative in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
- La Regione Piemonte consegna alla Provincia del VCO, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli archivi e i documenti concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio della provincia.
- Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia è in facoltà della provincia autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini dell'attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.
- Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purchè in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla Provincia del VCO il rilascio della medesima concessione a condizioni che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.
- In presenza di una o più richieste, la Provincia ne valuta l'idoneità e provvede a notificare il contenuto di quella ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di produzione, può comunicare alla provincia il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
- La facoltà spettante al concessionario uscente ai sensi del comma precedente spetta altresì anche ad aziende o società degli enti locali del territorio dell'area vasta montana del Verbano Cusio Ossola.
- La Provincia, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo –a parità di condizioni- il precedente concessionario, tranne nel caso in cui la detta parità di condizioni si verifichi rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi precedenti dalle aziende o società degli enti locali di cui al comma 7.
- Nel caso di parità di condizioni, anche per effetto di quanto disposto dai commi precedenti, tra i programmi o gli impegni, la provincia assegna un nuovo termine entro il quale presentare un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientali e del deflusso ad uso idropotabile e itticulturale rispetto a quello che i soggetto medesimi avevano assunto l'impegno ad attuare. Nell'atto di assegnazione del nuovo termine la provincia indica altresì i criteri per la valutazione del predetto programma.

- La provincia rilascia la concessione al soggetto che abbia presentato il programma di miglioramento paesaggistico-ambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed ittico colturale migliore in conformità al parere di tre qualificati soggetti terzi, di cui indicati rispettivamente dal presidente della provincia e dal presidente della Regione Piemonte e un terzo dal Presidente del Tribunale di Verbania.
- Nei casi diversi dai commi precedenti, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 8, la provincia indice gara pubblica per l'attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne dà comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato da soggetto risultato vincitore agli enti di cui all'articolo 15 ovvero alle aziende o alle società degli enti locali, come individuate dagli articoli precedenti. I predetti enti e società hanno diritto di comunicare alla provincia entro i tre mesi successivi dalla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato più idoneo. La provincia rilascia la concessione preferendo a parità di condizioni gli enti di cui all'articolo 15 ovvero le aziende o le società degli enti locali di cui all'articolo 15 della presente legge. La provincia determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata nonché le modalità di valutazione degli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui ai commi precedenti.
- Al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933. N. 1775.
- Le presenti disposizioni valgono, in forma semplificata, anche per il rilascio di concessioni idroelettriche di piccola derivazione. Per esse la Provincia dispone, mediante regolamento approvato con deliberazione consiliare, l'attivazione di procedure di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, avendo cura di introdurre tra i criteri di assegnazione quelli previsti dal precedente comma 9.

Art.17 Disposizioni per la destinazione di energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti

La Provincia del Verbano Cusio Ossola può destinare per servizi pubblici, da stabilire con delibera consiliare, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 15. Le province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno degli enti locali e delle loro società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, primo comma, numeri 6) e 8) della legge 6 dicembre 1962, n.1643, che abbiano stipulato con la provincia stessa apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti.

Art. 18 Cooperazione transfrontaliera

1. Al fine dell'attuazione dei disposti di cui al comma 52 e al comma 86, lettera b) dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56, spettano alla Provincia del VCO le competenze amministrative in materia di programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
2. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone il trasferimento alla Provincia del VCO delle relative risorse umane, patrimoniali e strumentali connesse con l'esercizio della competenza di cui al comma precedente.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Art. 19 - Risorse finanziarie, umane e strumentali.

1. Con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle stesse entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta Regionale non può disporre proroghe al termine di cui al comma precedente.
3. A decorrere dall'anno 2015, la Regione Piemonte determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali d'intesa con le province interessate, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla Regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi. In ragione della specificità montana, l'aliquota spettante alla Provincia del Verbano Cusio Ossola è incrementata del 25% rispetto al valore delle restanti province.

Art. 20- Decorrenza.

1. Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è fissato nei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli precedenti, fermo restando quanto stabilito nel comma 2) dell'art. 19.
2. Le funzioni conferite dalla Regione Piemonte alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e ai comuni montani continuano ad essere da essa esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali.

I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall'autorità amministrativa che ha dato avvio ai procedimenti stessi. .

ART.22.Disposizioni transitorie

All'esito del riordino generale delle Province e della definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché tenendo conto, una volta approvata, dell'intesa fra lo Stato e la Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, verranno attribuite ai Comuni del Vco, preferibilmente associati in Unioni montane o alla Provincia del Vco in quanto necessitano di un esercizio unitario di area vasta.

In nessun caso le norme della presente legge o le disposizioni di essa attuative potranno essere interpretate nel senso di mantenere in capo alla Regione o ad enti da essa dipendenti funzioni o compiti alla stessa inerenti che sono attribuiti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola o ai Comuni associati in Unioni Montane

Art. 23 - Abrogazioni.

.....